



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 73

Riunione del 05 Giugno 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente estensore
- Avv. Massimo Argirò Componente

61.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Maria Bianca GHIGI n.q. di Presidente pro-tempore della S.S. G.S.D. Volley Pescara 3
- G.S.D. Volley Pescara 3, in persona del Presidente pro-tempore;

Con atto di deferimento relativo al procedimento R.G. N. 75/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig.ra GHIGI Maria Bianca:** *“n.q. di Presidente pro-tempore della Società G.S.D. Volley Pescara 3 la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver in data 21.01.2019 proceduto mediante la procedura on line al tesseramento delle atlete Lorenza Teseo e Claudia Capone con la società G.S.D. Volley Pescara 3 dalla medesima rappresentato per la stagione sportiva 2018/19 senza che le predette atlete abbiano mai sottoscritto il relativo modulo di primo tesseramento (Mod. F) con la società G.S.D. Volley Pescara 3, così come da atto della conclusione delle indagini del 19 marzo 2019 ritualmente notificato”;*
- **G.S.D. Volley Pescara 3:** *“in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, 74 e 76 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver in data 21.01.2019 proceduto mediante la procedura on line al tesseramento delle atlete Lorenza Teseo e Claudia Capone con la società G.S.D. Volley Pescara 3 per la stagione sportiva 2018/19 senza che le predette atlete abbiano mai sottoscritto il relativo modulo di primo tesseramento*



(Mod.F) con la società G.S.D. Volley Pescara 3, così come da atto della conclusione delle indagini del 19 marzo 2019 ritualmente notificato”;

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 05 Giugno 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell’atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all’esame trae origine dalla comunicazione del 18 Febbraio 2019, Prot. Tess. 000315/19, inviata alla Procura Federale dall’Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le atlete Lorenza Teseo e Claudia Capone avevano fatto pervenire una comunicazione, del medesimo tenore, con data 27.01.2019, a mezzo della quale richiedevano l’annullamento del tesseramento alla società G.S.D. Volley Pescara 3, per la stagione sportiva 2018/2019, affermando di non aver mai sottoscritto alcun modulo di primo tesseramento in favore del predetto sodalizio.

L’Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 21 Gennaio 2019, il primo tesseramento *on line* delle suddette atlete alla società G.S.D. Volley Pescara 3, deliberava di revocare il primo tesseramento delle atlete Lorenza Teseo e Claudia Capone alla società G.S.D. Volley Pescara 3, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Gli incolpati facevano pervenire memorie nelle quali, pur ammettendo pacificamente l’illecito contestato, evidenziavano che il tesseramento delle atlete era stato in effetti da loro richiesto e confermato, così come poteva evincersi dalla documentazione allegata alla predetta memoria, richiedendo, nelle conclusioni, l’applicazione di una sanzione più mite in ragione dell’assoluta mancanza di dolo.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva, comunque, documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.



Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e la condotta contestata, così come ammessa dagli incolpati, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

E' pacifico, infatti, che le atlete Lorenza Teseo e Claudia Capone siano state tesserate dal sodalizio G.S.D. Volley Pescara 3, per la stagione sportiva 2017/18, senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione sul Modulo "F".

Il Tribunale, pertanto, rileva come gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovino fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento il preventivo obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minori, sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

In tema di tesseramento *on line*, infatti, la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minorenni, deve essere raccolta preventivamente, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio che intende effettuare il tesseramento.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la vicenda che ci occupa, non possono trovare accoglimento, atteso che le stesse appaiono insufficienti a giustificare la mancata acquisizione della sottoscrizione delle atlete prima del tesseramento.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati sia stata assunta, in ogni caso, in violazione delle norme sul tesseramento, delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

In relazione alla condotta tenuta dalle atlete Lorenza Teseo e Claudia Capone nel contesto della vicenda in esame, attesa la manifestata volontà iniziale delle stesse di tesserarsi con il sodalizio incolpato, il Tribunale ritiene di dover rimettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale Fipav, affinché possano essere valutati eventuali profili di responsabilità disciplinare a carico delle predette atlete.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della tesserata Ghigi Maria Bianca la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre) ed a carico del sodalizio G.S.D. Volley Pescara 3, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).



Rimette, altresì, gli atti del presente procedimento, alla Procura Federale Fipav, affinché possano essere valutati eventuali profili di responsabilità disciplinare a carico delle atlete Lorenza Teseo e Claudia Capone.

Roma, 12 Giugno 2019

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo, 12 giugno 2019